



# COMUNE DI PAGNO

PROVINCIA DI CUNEO – REGIONE PIEMONTE

Via Roma n.3  
12030 Pagno (CN)

P.IVA 01742640046  
C.F. 85002550045

telefono 0175.76101  
e-mail: info@comune.pagno.cn.it

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.29

### OGGETTO:

**REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI PAGNO  
AI SENSI DELL'ART. 26, COMMA 11, DEL D.LGS. N.175/2016.**

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome          | Carica           | Presente |
|-------------------------|------------------|----------|
| 1. GIUSIANO Nico        | SINDACO          | Sì       |
| 2. ALLEMANDI Alessandro | CONSIGLIERE      | Sì       |
| 3. PEROTTO Sabina       | CONSIGLIERE      | Sì       |
| 4. VALLA Marco          | CONSIGLIERE      | Sì       |
| 5. CHIAVASSA Silvio     | CONSIGLIERE      | Sì       |
| 6. ROSSO Fabrizio       | CONSIGLIERE      | Giust.   |
| 7. SAGGIORATO Roberto   | CONSIGLIERE      | Sì       |
| 8. NICOLINO Simone      | CONSIGLIERE      | Giust.   |
| 9. COSTA Valerio        | CONSIGLIERE      | Sì       |
| 10. COSTA Andrea        | CONSIGLIERE      | Giust.   |
| 11. DELSOGLIO Enrico    | CONSIGLIERE      | Giust.   |
|                         | Totale Presenti: | 7        |
|                         | Totale Assenti:  | 4        |

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **RABINO Dott.ssa Roberta** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti **GIUSIANO Nico** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

D.C.C. n. 29 in data 27.12.2023

**OGGETTO: REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI PAGNO AI SENSI DELL'ART. 26, COMMA 11, DEL D.LGS. N.175/2016.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Considerato** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

**Richiamato** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 12/5/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (*annuale entro il 31 dicembre di ogni anno*) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

**Visto** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

**Rilevato** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune ha effettuato una revisione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2022, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.11.2021 avente ad oggetto "Revisione annuale delle partecipazioni detenute dal Comune di Pagno ai sensi dell'art. 26, comma 11, del D.Lgs. n. 175/2016";

**Tenuto conto** che il suddetto piano riguardava la detenzione da parte del Comune di Pagno alla data del 23/09/2016 delle seguenti partecipazioni societarie:

A.C.D.A. S.p.A. (quota 0,02%)

e che sulla base dello stesso si evidenziava quanto segue:

*"l'A.C.D.A. S.p.A. (Azienda Cuneese dell'Acqua) provvede alla gestione del servizio idrico integrato. Il servizio idrico integrato costituisce un servizio pubblico locale disciplinato originariamente dalla legge n.36/1994 ed oggi dal D.Lgs. n.152/2006, dalla normativa regionale di dettaglio ed, in parte, dall'art.23 bis del D.L. n. 112/2008; la disciplina speciale della materia prevede l'affidamento mediante gara da parte dell'autorità d'ambito, e consente la sopravvivenza transitoria delle attuali gestioni (comma 8 articolo 23 bis del D.L. n.112/2008 convertito in legge n.133/2008), in attesa dell'attuazione della riforma. La società sopra citata rientra nel novero delle "società che svolgono servizi di interesse generale" e pertanto strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali";*

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Dato atto** che alla data del 31.12.2022 il Comune di Pagno detiene la seguente partecipazione societaria:  
**ACDA S.p.a. (quota 0,02 %) che gestisce il servizio idrico integrato;**

per la quale sussistono tutte le condizioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016 che consentono il suo mantenimento, sia pure di minoranza e "senza interventi" da parte del Comune di Pagno per le motivazioni surriportate;

**Rilevato** che per quanto riguarda le partecipazioni indirette si constata la partecipazione indiretta in Consorzio Gestori Servizi Idrici - CO.GE.SI. - S.c. a r.l. per una quota indiretta pari all'55,507%, tramite la partecipata diretta A.C.D.A. Spa, società tramite a totale partecipazione pubblica in house e in quanto tale a società inequivocabilmente a controllo pubblico congiunto;

**Partecipazioni indirette**

| <i>Nome partecipata</i>                                    | <i>C.F.partecipata</i> | <i>Quota di partecipazione detenuta dalla tramite</i> | <i>Descrizione</i> | <b>ESITO DELLA RICOGNIZIONE</b>              | <i>Note</i>  |
|--|------------------------|---|--------------------|--|--|
| Consorzio Gestori Servizi Idrici - CO.GE.SI. - S.c. a r.l. | 03434470047            | 55,507%   | In house           | MANTENIMENTO CON AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE | Soggetta a controllo congiunto della tramite per influenza dominante |

In merito, si rileva che il Consorzio Gestori Servizi Idrici - CO.GE.SI. è una società partecipata da società ed enti che in provincia di Cuneo gestiscono il ciclo integrato idrico. La società non ha scopo di lucro ed ha quale finalità il coordinamento e la programmazione delle attività delle diverse società nei confronti dell'Autorità di Ambito Cuneese.

A decorrere dal 2018 CO.GE.SI. rileva come partecipata indiretta, in conformità alle direttive disposte dal MEF nelle Linee Guida, in quanto il Comune di Pagno, pur detenendo una quota minoritaria, peraltro esercita su ACDA spa, società tramite diretta a totale partecipazione pubblica in house, un controllo pubblico congiunto, da cui l'obbligo di rilevazione dell'indiretta;

All'esito dell'analisi di cui all'art. 20 TUSP, ai fini del controllo sulle condizioni di mantenimento previste dall'art. 4, si riscontra innanzitutto come la società CO.GE.SI. abbia per oggetto attività di produzione di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, relative al servizio idrico integrato (servizio di interesse generale a rete (art. 4 lett. a TUSP). Essa è partecipata da società ed enti che in provincia di Cuneo gestiscono il ciclo integrato idrico. La società non ha scopo di lucro ed ha quale finalità il coordinamento e la programmazione delle attività delle diverse società nei confronti dall'Autorità di Ambito Cuneese.

Dalla verifica della sussistenza delle condizioni prescritte dall'art. 20 c. 2, si evidenzia invece il mancato rispetto dei parametri di cui all'art. 20, lett. b) numero dei dipendenti inferiore al numero degli amministratori- e lett. d) fatturato medio triennale inferiore a UN MILIONE di euro.

Si ritiene tuttavia di dover mantenere la partecipazione, in quanto trattasi di società indiretta per cui è stata rilevata l'obbligatorietà della partecipazione, costituita nel 2012, a seguito di decisione presa dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Cuneese". Il mantenimento di questa partecipazione è strettamente connessa al mantenimento della partecipazione del Comune nella società di gestione del servizio idrico A.C.D.A. S.p.a., di cui fanno parte i Comuni.

Pur tuttavia si ritiene opportuno e necessario:

- richiedere alla società tramite, nella specie la società ACDA spa, di prevedere ed eseguire un piano di riassetto della CO.GE.SI. ai fini della razionalizzazione della società che consenta il rispetto delle condizioni stabilite dall' art. 20 lett. b) (numero dei dipendenti inferiore al numero degli amministratori) e lett. d) (fatturato medio triennale inferiore a UN MILIONE di euro) del TUSP, in quanto destinataria diretta degli oneri e delle disposizioni appena menzionate, ed anche tenuto conto delle competenze tecniche e della conoscenza approfondita della realtà societaria posseduti dagli organi e dagli uffici tecnici e amministrativi della società tramite, con requisiti di capacità professionale in materia che non sarebbero rinvenibili all'interno dell'organico del Comune e non reperibili mediante affidamento di un incarico professionale, per mancanza di fondi in bilancio, tenuto anche conto che questo Comune dovrebbe accollarsi un onere finanziario sproporzionato alla propria quota di partecipazione.

- in subordine, in caso di impossibilità o di inerzia a realizzare la razionalizzazione, richiedere ad ACDA di adottare una delle misure alternative previste dal TUSP, compatibilmente con le normative in materia di servizio idrico integrato, quali la fusione o la soppressione della CO.GE.SI., anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**Considerato** che la presente ricognizione costituisce adempimento obbligatorio e che anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

**Rilevato** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**Richiamate** le linee guida del dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, con riferimento ai consorzi costituiti tra Comuni, si specifica quanto segue: i consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute.

**Dato atto** che non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi;

**Precisato** che il Comune di Pagno detiene, al 31.12.2022, la partecipazione nei seguenti consorzi:

| SOGGETTO  | Classificazione   | Misura partecipazione diretta comune | % partecipaz. pubblica | Considerazioni di rilevanza          |
|---|---|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Consorzio Servizi Ecologia Ambiente   | Ente strumentale del comune ai sensi dell'art. 11 ter dlgs 118/2011 | 0,29 %                               | 100%                   | Quota partecipazione inferiore al 1% |
| Consorzio Monviso Solidale  | Ente strumentale del comune ai sensi dell'art. 11 ter dlgs 118/2011 | 0,3 %                                | 100%                   | Quota partecipazione inferiore al 1% |
| Istituto storico della resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo | Ente strumentale del comune ai sensi dell'art. 11 ter dlgs 118/2011 | 0,144%                               | 100%                   | Quota partecipazione inferiore al 1% |

**Dato atto** che non consta che questa Amministrazione sia partecipe di altre società che, a tenore delle predette disposizioni di legge, svolgano attività di natura strumentale soggette ad obbligo di dismissione;

**Considerato** che la decisione di confermare le partecipazioni in essere non richiede il parere obbligatorio del revisore ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 non comportando razionalizzazione, alienazione, messa in liquidazione, fusione o soppressione delle partecipate;

**Preso atto** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio in ordine alla regolarità tecnica;

**Preso atto** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 7 - SETTE - contrari n. ZERO e astenuti n. ZERO, essendo i presenti n. 7 - SETTE consiglieri, legalmente resi ed accertati;

**DELIBERA**

- 1) DI RICHIAMARE la su estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) DI PRENDERE ATTO che le partecipazioni societarie del Comune di Pagno al 31.12.2022 sono quelle sopramenzionate;
- 3) DI DARE ATTO CHE, a seguito della ricognizione in ordine agli eventuali obblighi di dismissione di società strumentali, non vi sono, per le ragioni ed i motivi indicati in premessa e che qui si intendono richiamati, società interessate dalla dismissione, eccezion fatta per la partecipazione indiretta in Consorzio Gestori Servizi Idrici - CO.GE.SI. - S.c. a r.l. per la quale si prevede:

**Mantenimento della partecipazione indiretta CON AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE in Consorzio Gestori Servizi Idrici - CO.GE.SI. - S.c. a r.l.**

Per tale partecipazione si prevede di mantenere la partecipazione, nonostante il mancato rispetto di alcuni parametri come meglio esplicitato in narrativa, in quanto la stessa è strettamente connessa al mantenimento della partecipazione del Comune nella società di gestione del servizio idrico A.C.D.A. S.p.a., di cui fanno parte i Comuni appartenenti all'ambito territoriale cuneese n. 4.

A tal fine si richiede espressamente alla società A.C.D.A., di voler intervenire direttamente, in quanto società tramite della partecipata indiretta, con le seguenti direttive:

- modificare l'assetto organizzativo della società CO.GE.SI. in modo da ottemperare alla disposizione di cui all'art. 20 c. 2 lett.b TUSP, in merito al rapporto amministratori/dipendenti, con la nomina, di norma, di un amministratore unico ai sensi dell'art. 11 TUSP, fatte salve le deroghe per la nomina di un Cda di 3 membri (inferiore al numero dei risultanti cinque amministratori) di cui al successivo comma 3, in presenza dei motivi prescritti.
  - ristabilire le condizioni di cui alla lett. d) per cui si richiede che la società presenti un fatturato medio triennale inferiore a UN MILIONE di euro) del TUSP e in caso di impossibilità di raggiungimento dell'obiettivo adottare una delle misure alternative previste dal TUSP, compatibilmente con le normative in materia di servizio idrico integrato, che comporti la fusione o soppressione della CO.GE.SI., anche mediante messa in liquidazione o cessione.
- 4) DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
  - 5) DI INVIARE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.
  - 6) DI DARE ATTO che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli n. 7 - SETTE - contrari n. ZERO e astenuti n. ZERO, essendo i presenti n. 7 - SETTE consiglieri, legalmente resi ed accertati, il Consiglio Comunale delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per accertata urgenza ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

**IL PRESIDENTE**  
F.to: GIUSIANO Nico

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **29 dicembre 2023** al **13 gennaio 2024** come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.

Pagno, li 29 dicembre 2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29 dicembre 2023**

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

---

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Pagno, li 29 dicembre 2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
RABINO Dott.ssa Roberta